

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

11.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 APRILE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	131
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore MAIER: Modificazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (1250);	
DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (180) . .	131
PRESIDENTE	131, 132, 136
BOIARDI	133, 136
BORRACCINO	132, 133, 135, 136
FREGONESE	132
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i> . .	132, 133 134, 135, 136
NICCOLAI CESARINO	136
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	133, 134, 135, 136
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	137

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno il deputato Martelli è sostituito dal deputato Fregonese.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Maier: Modificazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1250); e del deputato Durand de la Penne: Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito la discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Maier: « Modificazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato »; e del deputato Durand de la Penne: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato ».

Nella precedente seduta rinviavamo la discussione dopo alcune precisazioni del relatore. Il relatore, onorevole Francesco Napolitano ha facoltà di svolgere la relazione.

La seduta comincia alle 17,5.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho già avuto occasione di fare una prima relazione in merito alla proposta di legge del senatore Maier, alla quale mi sono dichiarato favorevole. La proposta Maier mira ad eliminare qualsiasi sospetto che il matrimonio sia stato contratto al solo scopo di lucrare la pensione al superstite. Non sono invece d'accordo con la proposta Durand de la Penne, che stabilisce il diritto a pensione della vedova purché il matrimonio sia durato almeno 6 mesi.

Ho poi a mia volta preannunciato un emendamento al fine di richiamare in vigore l'articolo 4 della legge n. 46; l'emendamento aggiuntivo è del seguente tenore: « Il primo comma dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è richiamato in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed il personale ivi previsto viene trattenuto in servizio fino al compimento dei 40 anni di servizio effettivo nei limiti stabiliti dal comma anzidetto ». I motivi che mi spingono a presentare questo emendamento sono gli stessi per cui nel febbraio 1958 il legislatore pose in essere questa norma transitoria. Lo scopo fu infatti di evitare un rilevante ed ingiusto danno a coloro che, per non aver raggiunto il limite massimo di servizio effettivo, non avrebbero avuto il tempo di beneficiare delle provvidenze connesse con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

È evidente che con l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, entro 4 o 5 anni, si avranno delle favorevoli conseguenze sull'andamento della carriera, soprattutto di ordine economico, per i funzionari dello Stato. Di tutto ciò non beneficerebbero i funzionari che non avendo raggiunto i 40 anni di servizio effettivo, fossero collocati a riposo.

In molti casi numerosi funzionari si trovano in questa situazione per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non avendo potuto partecipare a concorsi fino al 1932 e per le guerre che si sono poi succedute. Essi si troverebbero quindi in una posizione di svantaggio, ed il richiamare in vigore l'articolo 4 significherebbe colmare una lacuna della legge-delega del 1968. In passato norme transitorie di questo genere sono state sempre disposte, proprio allo scopo di evitare conseguenze dannose nei confronti di tutti i funzionari dello Stato.

Desidero aggiungere che la I Commissione ha espresso parere favorevole in ordine alla

proposta di legge Maier e all'emendamento da me presentato.

BORRACCINO. Vorrei che il relatore sintetizzasse le ragioni del suo emendamento, per maggior chiarezza.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Lo emendamento da me presentato tende a richiamare in vigore l'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, esattamente per gli stessi motivi che consigliarono allora il legislatore a porre in essere questa norma transitoria. Infatti lo scopo fu quello di evitare un rilevante ed ingiusto danno a coloro che, non avendo raggiunto il limite massimo di servizio, ma avendo raggiunto il limite di età, non sarebbero stati in grado di beneficiare delle provvidenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ora, poiché con l'applicazione della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249, si attueranno, in un arco di tempo da tre a cinque anni, rilevanti benefici a favore dei funzionari dello Stato (benefici sia di carriera sia economici), coloro che si troveranno nella condizione di non aver raggiunto i 40 anni di servizio ma di aver raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, saranno collocati a riposo senza poter beneficiare di alcuna provvidenza. Pertanto, i motivi che consigliarono allora il legislatore ad attuare questa norma transitoria sono gli stessi che consigliano noi di porre in essere una nuova norma transitoria, che per semplice dimenticanza non è stata inserita nella legge-delega del 1968. Inoltre ritengo che questo provvedimento sia, per materia, il più idoneo a contenere una disposizione del genere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FREGONESE. La norma transitoria è tale perché ha un valore ben delimitato nel tempo, e dal momento che la si ripropone, protrandola appunto nel tempo, non è più una norma transitoria. Mi sembra quindi che questo argomento non sia attinente alla materia. Per un certo periodo di tempo fino al 1963 quella norma ha avuto vigore, ed ora ritengo non abbia senso richiamarla per il solo motivo di far beneficiare alcuni pubblici funzionari delle provvidenze derivanti dall'applicazione della legge-delega. Allora dovrebbero rimanere in servizio, fino a che non entrerà in vigore la legge-delega, anche coloro che hanno compiuto i 40 anni di servizio effettivo, altrimenti non ci sarebbe giustizia.

D'altra parte, se esiste il problema del raggiungimento del limite di età per conseguire il massimo della pensione (perché è di questo che stiamo parlando), ritengo che tra gli impiegati dello Stato quelli che non sono veramente in grado di raggiungere i 40 anni di servizio effettivo sono gli ex-combattenti. L'età di ammissione al pubblico impiego varia secondo le situazioni personali per cui, se dovessimo considerare il problema da questo punto di vista, per consentire a tutti i funzionari di raggiungere il massimo dei 40 anni effettivi di servizio, bisognerebbe portare ad 80 anni l'età della pensione.

Per quanto riguarda gli ex-combattenti che sono i più interessati (ed a buon diritto) a questo problema, è in corso di esame un provvedimento che concederà loro la possibilità di raggiungere il massimo della pensione; esiste quindi già un'iniziativa legislativa per venire incontro all'unica categoria di impiegati dello Stato che, non raggiungendo il massimo della pensione, avrebbero motivo di richiederlo e di ottenerlo. Non mi pare esistano quindi motivi sufficienti per richiamare in vita la norma dell'articolo 4; oltre tutto poi essa dovrebbe anche essere chiarita, poiché in essa suonano le parole « può essere tenuto in servizio », ma a giudizio di chi? Si tratta senz'altro di una formulazione ambigua che potrebbe lasciare il campo aperto a decisioni non certo ortodosse.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Tutti sappiamo che precedentemente fino al 1958 per essere collocati a riposo, occorrevano i due limiti di età, i 65 ed i 40 anni. Successivamente con la legge del 1958, si stabilì che bastava il solo limite dell'età. Questo perché la quasi totalità dei funzionari dello Stato non è riuscito a raggiungere il massimo di servizio effettivo, in parte per l'avvenuto blocco dei concorsi, in parte per i limiti di età previsti dai bandi di concorso per entrare nell'Amministrazione dello Stato. Ma la maggior parte dei funzionari che non hanno potuto compiere tutti gli anni di servizio, sono stati impediti da motivi eccezionali, ecco perché vogliamo riproporre la norma transitoria, non per richiamare in vita la norma in se, ma perché si verificano oggi situazioni analoghe a quelle verificatesi nel 1958.

BORRACCINO. Signor Presidente, vorrei proporre il rinvio della discussione su questo provvedimento, per lo stesso motivo che ci spinse al rinvio la volta scorsa. Infatti, le

proposte di legge oggi al nostro esame sono collegate alla discussione attualmente in corso in Parlamento sulla legge pensionistica.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. I motivi per cui ci accingiamo ad approvare questa legge sono di carattere umano ed urgenti, e se l'approvazione dovesse essere ulteriormente differita tanta gente ne soffrirebbe.

BOIARDI. Per quanto concerne la proposta Maier non comprendo che differenza vi sia tra lo sposarsi a 72 anni o a 65. A mio avviso si dovrebbe affrontare l'intera materia in modo diverso, perché stabilire il limite di 75 anni significa attuare un intervento che serve a legittimare interessi, forse anche giusti, di alcune persone, mentre il discorso dovrebbe essere esteso a tutto il quadro della vecchia legge, in cui fu assunta una determinata posizione in ordine all'ostacolo ai matrimoni di comodo. Penso che sposarsi a 64 anni o a 72 possa determinare lo stesso tipo di configurazione e possa allo stesso modo, fondamentalmente, escluderlo. Credo che vi possano essere soluzioni al problema del matrimonio di comodo, ma credo anche che vi possano essere persone che decidono per il matrimonio di comodo dopo aver convissuto per tutta la vita, e lo decidono come ultima *ratio*, per poter usufruire di determinate somme di denaro. Ritengo che noi dovremmo essere sensibili anche nei confronti di coloro che non credono nel matrimonio, ma vivono la loro vita in modo estremamente serio e corretto in stato di semplice convivenza.

Si tratta di un problema che dovrebbe essere affrontato in una prospettiva più larga, perché questo tipo di modificazione serve soltanto ad « aggiustare » la situazione di alcune persone, tralasciando un esame più serio e generale dell'intera materia.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Premesso che quello in esame è un progetto di legge d'iniziativa parlamentare, desidero rilevare, a nome del Governo, che sarei favorevole ad una sua approvazione nello stesso testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Boiardi ha fatto un discorso più generale, sul quale potremmo essere tutti d'accordo (ma non sulla seconda parte del suo intervento, perché se riconosciamo i rapporti di convivenza andremmo al di là della materia che è in fase di elaborazione, anche presso il Parlamento). L'onorevole Boiardi si

chiedeva perché dobbiamo guardare a questo problema in modo così parziale, modificando l'articolo 11. Questo è un discorso che ha un suo fondamento, una sua validità, però vorrei dire che con questo provvedimento non si tende tanto a sistemare alcune situazioni di comodo, quanto a prescindere dalle famose condizioni di età e di durata, quando il matrimonio sia stato contratto prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età. Ciò non comporta alcun turbamento nella sistematica della legge del 1958, né il riconoscere al pensionato la facoltà di contrarre matrimonio prima del sessantacinquesimo anno di età è in contrasto con i principi giuridici e umani che governano questa materia.

Non posso accettare l'emendamento presentato dal relatore per due motivi di carattere generale. La legge del 1958 fu emanata per dare una sistemazione a tutta questa materia. Oggi si introduce una modifica all'articolo 11, che riguarda il problema della reversibilità delle pensioni; il relatore suggerisce, giacché dobbiamo modificare l'articolo 11, di richiamare in vita anche l'articolo 4. Ma in questo caso incideremmo nella sostanza della legge e dovremmo tornare indietro per rivedere il sistema pensionistico, ed allora sarei d'accordo con l'onorevole Boiardi, perché non possiamo fare questi interventi così di soppiatto, alla chetichella, nel momento in cui si discute di un problema di carattere particolare.

Ma, indipendentemente da questa ragione, ve n'è un'altra di fondo, di giustizia, che è stata posta in rilievo poco fa dall'onorevole Fregonese e che intendo completare. Quella prevista dall'articolo 4 fu una norma transitoria che, introdotta nella legge del 1958, ha avuto la sua efficacia fino al 14 marzo 1963, epoca in cui ha cessato di avere vigore. Dal 29 aprile 1963 una quantità di gente non ha più potuto beneficiare di quella norma transitoria.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Ciò non è esatto; quei cinque anni sono stati dati perché i funzionari potessero beneficiare delle provvidenze disposte dal decreto del Presidente della Repubblica del 1957, provvidenze di cui tutti hanno beneficiato anche dopo il 1963.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non sono d'accordo; si trattava di una norma transitoria la cui efficacia cessava dopo il mese di marzo del 1963. D'altronde accet-

tare la tesi del relatore significherebbe veramente — ed in questo avrebbe ragione l'onorevole Boiardi — ripescare dei simulacri per affibbiare loro un certo paludamento e salvarli *in extremis*, perché altrimenti questa norma non avrebbe più alcuna ragione di essere. Voler regolare di nuovo con una norma transitoria i rapporti regolati un tempo dalla legge del 1958 (norma transitoria da introdurre un po' clandestinamente in un disegno di legge che tratta materia diversa) è un'incongruenza; ma, soprattutto, sarebbe ingiusto trascurare tutte quelle posizioni di quiescenza che si sono create dal 1963 al 1969. Creeremmo una ragione sostanziale di ingiustizia verso coloro che, senza colpa alcuna (come giustamente rilevava il relatore, il raggiungimento del limite di età non è una colpa, se non del tempo che passò), si trovano tra due morse, per non aver potuto beneficiare di una norma transitoria precedente e per non poter beneficiare di una norma transitoria successiva.

Per questi motivi e con senso di grande responsabilità e di scrupolo chiedo alla Commissione di non accettare questo emendamento, che creerebbe una situazione di disparità nei confronti di coloro che già sono collocati nello stato di quiescenza.

Se la Commissione intende approvare il testo così come ci è pervenuto dal Senato il Governo è d'accordo, ed è d'accordo soltanto in questo caso; non è invece d'accordo su nessuno degli emendamenti preannunciati. Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Borraccino, tratteremmo in questa sede una materia che trova altrove il proprio inquadramento; piuttosto allora preferirei la proposta di rinvio dell'onorevole Boiardi. Ove la Commissione fosse di diverso avviso il Governo sarebbe costretto ad utilizzare il regolamento per la rimessione in Assemblea delle proposte.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Prendo atto della contrarietà del Governo al mio emendamento, e contemporaneamente prego l'onorevole Sottosegretario di voler usare termini più parlamentari, evitando di dire che si « vorrebbe clandestinamente introdurre » perché tutto qui è fatto alla luce del sole. Per quanto riguarda il merito dell'intervento del Sottosegretario, egli ha detto che, per evitare un'ingiustizia, si sarebbe pronti a commetterne un'altra. Ma non ci dimentichiamo che i benefici derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica potevano es-

sere acquisiti dai funzionari in un arco di tempo — presumibilmente — di 5 anni, per cui dal 1963 in poi non si sarebbero più verificati i casi di funzionari che non potessero beneficiare delle provvidenze stesse, ecco perché la norma transitoria fu applicata per quell'arco di tempo. Nel 1968 è stata approvata una legge delega, la cui applicazione arrecherà dei benefici ai funzionari nell'arco di tempo compreso tra il 1969 ed il 1973; i funzionari, andando in pensione, non perderebbero solamente la lieve differenza tra la quiescenza e lo stipendio, ma tutti i benefici di carriera ed economici previsti dalla legge delega. Quindi si vuole richiamare in vita la norma transitoria dell'articolo 4, per ovviare ad un'ingiustizia evidente rimediando ad una lacuna della legge delega del 1968.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prima di tutto desidero chiarire che usando il termine clandestinità intendevo semplicemente dire che mentre ci occupiamo di una materia debordiamo in un'altra, comunque chiedo scusa se l'espressione è andata oltre il pensiero, perché non è mia abitudine usare termini men che corretti.

Anche dopo le spiegazioni fornitemi, la situazione rimane quella che è, perciò prego l'onorevole Napolitano di voler ritirare il suo emendamento. Anzi, consiglio all'onorevole Napolitano di farne un provvedimento a parte; così potremo esaminare l'argomento con maggiore attenzione. Oltre tutto, accogliendo noi oggi questo emendamento, creeremo una situazione di disparità tra coloro che si sono trovati nella stessa situazione messa in luce dall'onorevole Napolitano, però nel periodo che va dal 1963 al 1968. Mi pare sia questa una considerazione di carattere obiettivo che nessuno è in grado di smentire.

L'onorevole Napolitano, se ritiene molto importante la questione, la faccia oggetto di una proposta di legge a parte, che esamineremo attentamente. Oggi, mio malgrado, non posso assolutamente accettare il suo emendamento.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Posso senz'altro accettare il suggerimento dell'onorevole Sottosegretario, ma tengo a precisare però che ci troviamo su due piani completamente diversi, perché egli parla di ingiustizia per il periodo di tempo che va dal 1963 al 1969, mentre io ho dimostrato che una ingiustizia in questo senso non esiste. Ritiro comunque l'emendamento, riservandomi di

presentare una apposita proposta di legge, ben chiarita e documentata.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda la proposta di rinvio dell'onorevole Borraccino, sottolineo che la soluzione al Senato circa i vincoli in materia di reversibilità per le pensioni INPS, non ha arrecato modifiche sul piano dei principi non credo che la Camera vorrà modificare una normativa ormai già acquisita con l'approvazione del Senato. Ritengo quindi che, sotto questo profilo, nulla vieti di approvare il provvedimento al nostro esame, ma certo non intendo interferire sulle decisioni che la Commissione vorrà prendere.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Prego gli onorevoli colleghi di rinunciare al rinvio, perché questo provvedimento viene incontro alle necessità di tanta gente, aiuta tanti casi veramente pietosi.

BORRACCINO. Desidero fare alcune osservazioni per quanto riguarda il merito. Ha detto l'onorevole relatore che la proposta in discussione riguarda i miglioramenti che noi apporteremo alla situazione in cui vengono a trovarsi gli interessati relativamente alle condizioni stabilite dall'articolo 11.

La nostra proposta di modifica mirava proprio, non ad ottenere dei miglioramenti, ma il riconoscimento di un principio di carattere generale e costituzionale, già unanimemente riconosciuto dalla Camera dei deputati, e formalizzato in sede di discussione parlamentare — per quanto riguarda la legge sulle pensioni (1064) all'articolo 20 che stabilisce: « La pensione di reversibilità spetta al coniuge indipendentemente dalla durata del matrimonio, dall'età dei coniugi, e dalla differenza di età tra gli stessi alla data del matrimonio ». Cosicché la nostra richiesta di rinvio, nella eventualità del riconoscimento definitivo di questo principio sul piano parlamentare, poteva dare alla Commissione la possibilità di allacciarsi a quella decisione, affermando un principio di carattere generale, anche per le pensioni statali oltre che per quelle INPS, cioè il principio costituzionale di parità tra i coniugi, principio che oggi si tende ad affermare nei diversi campi dell'attività sociale ed umana. Desidero sottolineare che, in sede di discussione alla Camera dei deputati, questo principio è stato unanimemente accolto da ogni parte politica. In particolare vi sono stati alcuni casi, che rientrano proprio nelle modifiche attualmente in di-

scussione dinanzi alla Commissione, per i quali si è dovuto riconoscere che vi sono situazioni di discriminazione che non è più sopportabile mantenere in piedi, in particolare per alcuni casi, cioè quando ci si sposa oltre i 72 anni di età, quando il matrimonio sia durato meno di due anni, quando la differenza di età tra i coniugi superi i 20 anni. Tali limitazioni — come fu detto in sede di discussione alla Camera — non hanno alcuna ragion d'essere, prima di tutto per ovvie considerazioni di dignità e di rispetto dei diritti della persona, in quanto sono limitazioni gravi alla libertà personale, limitazioni impensabili per altri gruppi di pensionati. Queste considerazioni — ripeto — venivano poi formalizzate nell'ambito di quell'articolo 20 del disegno di legge n. 1064 che riconosceva il superamento di questi stati di fatto.

Partendo da queste considerazioni, abbiamo ritenuto di preannunciare un emendamento che tende appunto a modificare il secondo comma dell'articolo 11 nel senso che il diritto alla pensione di reversibilità deve oggi essere riconosciuto a tutti, indipendentemente dall'età in cui si contrae il matrimonio, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età tra i coniugi. Non vorrei aggiungere ulteriori considerazioni di carattere umano e sociale, né vorrei prendere in considerazione certi rilievi che si riferiscono ai cosiddetti matrimoni di comodo, perché è stato ampiamente dimostrato, in sede di discussione alla Camera, che per molti che si trovano in quelle condizioni il matrimonio diventa oggi una necessità, per motivi di carattere umano, sociale ed anche affettivo. È evidente che questa concezione del carattere di comodo nella società di oggi non può servire per mantenere in piedi limitazioni in ordine all'età, alla durata del matrimonio, alla differenza di età tra l'uomo e la donna. Ritengo che vi possa essere qualche caso di matrimonio di comodo, ma non per questo dobbiamo mantenere in vita tutta una normativa che a mio avviso direttamente o indirettamente offende una larga categoria di cittadini, che si trovano in queste condizioni di stretta necessità sociale ed umana.

NICCOLAI CESARINO. Del resto matrimoni di comodo possono essere contratti anche al di fuori dei casi citati.

BORRACCINO. Vorrei quindi pregare la Commissione di volere, in questa circostanza, riaffermare un principio costituzionale di superamento di queste limitazioni.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Non posso che concordare sulle considerazioni di carattere generale esposte dall'onorevole Borraccino. Tuttavia vorrei pregare i colleghi di approvare il provvedimento così com'è stato presentato, tenendo conto delle dichiarazioni del sottosegretario, che mi hanno indotto a ritirare il mio emendamento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per tranquillità dell'onorevole Borraccino vorrei aggiungere che è stato già predisposto un disegno di legge di riforma che prevede una modifica migliorativa delle disposizioni attualmente vigenti in questa materia in ordine al diritto alla pensione di reversibilità a favore della vedova. Tale disegno di legge sarà presentato entro breve tempo e tratterà il problema nel suo insieme; in quella sede le argomentazioni dell'onorevole Borraccino avranno certamente ampia possibilità di esame. Anche per questo motivo ritengo che potremmo procedere all'approvazione di questo provvedimento nel suo testo attuale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale Relatore e Governo hanno precisato il proprio pensiero. Onorevole Borraccino, intende presentare lo emendamento preannunciato?

BORRACCINO. No, signor Presidente. Prendiamo atto delle dichiarazioni del Governo.

BOIARDI. Anche noi, signor Presidente, prendiamo atto delle ultime dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. Propongo che sia assunta come testo base la proposta di legge n. 1250. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato dello Stato,

purché il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età fra i coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, o qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma ».

(È approvato).

ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1969.

(È approvato).

La proposta di legge n. 1250 sarà subito votata a scrutinio segreto e, ove approvata, comporterà l'assorbimento della proposta di legge n. 180.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Maier: « Modificazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico

dello Stato » (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (1250).

Presenti	29
Votanti	19
Astenuti	10
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 1250, risulta assorbita la proposta di legge Durand de la Penne (180).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegri, Azzaro, Beccaria, Bima, Botta, Cascio, Curti, De Ponti, Di Leo, Marotta, Napolitano Francesco, Pandolfi, Patrini, Perdonà, Sargentini, Serrentino, Silvestri, Vicentini e Zamberletti.

Si sono astenuti:

Boiardi, Bonaccino, Cesaroni, Giovannini, Lenti, Niccolai Cesarino, Raffaelli, Specchio, Speciale e Vespignani.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO